

AVVISO

REGOLAMENTO (UE) 2026/2108 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 SETTEMBRE 2026, CHE ISTITUISCE IL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE E L'AUTORITÀ DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA E ABROGA IL REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013.

PRIME INDICAZIONI SU ARTICOLI 175, 179, PARAGRAFO 4, E 180.

Roma, 20 ottobre 2026 – Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie L, del 19 settembre 2026 è stato pubblicato il regolamento (UE) 2026/2108, che istituisce il nuovo codice doganale dell'Unione (NCDU) e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013.

L'impatto immediato sul quadro operativo vigente è tuttavia circoscritto, poiché il regolamento prevede una applicazione graduale delle disposizioni, scandita dall'articolo 287 e coordinata con le misure transitorie di cui agli articoli 285 e 286.

Tra le disposizioni del NCDU applicabili dal 20 settembre 2026 vi sono gli articoli 175, 179, paragrafo 4, e 180, che si collocano all'interno della riforma della disciplina unionale del valore in dogana, diretta ad adeguare il sistema tradizionale ai nuovi modelli di commercio internazionale, caratterizzati dalla crescente diffusione dell'e-commerce e dall'impiego di piattaforme digitali, con l'obiettivo di garantire l'effettività della tassazione doganale nell'economia digitale.

Tali articoli perseguono finalità differenti, sebbene complementari:

- l'articolo 175 individua quale sia la vendita rilevante in caso di vendita a distanza, disciplinando anche l'ipotesi in cui le merci siano state già introdotte nel territorio doganale dell'Unione e vincolate a un regime di deposito doganale di cui art. 145, prima della conclusione della vendita. In questo caso, il valore di transazione deve essere determinato sulla base della vendita che determina l'effettiva destinazione del bene al mercato unionale anche se effettuata durante la permanenza delle merci nel deposito.
- l'articolo 179, paragrafo 4, attribuisce all'autorità doganale strumenti rafforzati di controllo sulla veridicità del valore dichiarato, prevedendo anche per la vendita a distanza, il meccanismo dell'attuale art. 140 RE 2015/2447 (limitato alle vendite ordinarie). Si tratta di una specificazione, adattata all'e-commerce, di un principio ormai consolidato nella valutazione doganale internazionale: il valore di transazione dichiarato non gode di una presunzione assoluta di veridicità, potendo essere contestato dall'autorità doganale sia pur a determinate condizioni.
- l'articolo 180 introduce, per la prima volta nel nuovo Codice, una disciplina organica del valore delle merci ai fini dell'applicazione di eventuali dazi all'esportazione. La norma riproduce, in sostanza, per il lato dell'esportazione, una logica analoga a quella del valore di transazione utilizzato per l'importazione, pur costruendo un criterio *ad hoc* riferito alla vendita per l'esportazione dal territorio doganale dell'Unione.

Il sistema resta, quindi, saldamente ancorato al principio secondo cui il valore in dogana deve riflettere l'effettiva realtà economica della transazione, confermandosi l'evoluzione della normativa doganale unionale verso un modello fondato sulla prevalenza della sostanza economica rispetto alla forma giuridica delle operazioni.

Claudio Oliviero
20.10.2026
12:21:13
UTC

